Cassazione penale sez. I, 12/11/2024, n. 46638

Fatto RITENUTO IN FATTO

- **1.** Con ordinanza dellâ??8 luglio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo proposto da An.Ro. avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Napoli in data 06/03/2023 che ha dichiarato inammissibili plurime impugnazioni proposte ai sensi dellâ??art. 69, comma 6 lett. a), ord. pen.
- 2. Avverso lâ??ordinanza ricorre per cassazione An.Ro. e articola due motivi.
- **2.1** Con il primo motivo denuncia violazione dellâ??art. 606, lett. c), cod. proc. pen. per inosservanza dellâ??art. 166 cod. proc. pen. e consequenziale violazione del principio del contraddittorio per essersi il giudizio svolto senza alcun avviso al tutore. Rappresenta infatti di trovarsi in stato di interdizione legale e di essere assistita da amministratore di sostegno nella persona dellâ??avv. Ga.Pe.. Sulla necessitĂ di integrare il contraddittorio con il soggetto che assiste lâ??interdetto legale parte ricorrente richiama la sentenza n. 1259/2024 di questa Corte, che si Ă" pronunciata in caso analogo dichiarando la nullitĂ del provvedimento emesso senza la sua partecipazione.

Nello stesso contesto parte ricorrente lamenta lâ??ulteriore difetto di contraddittorio per la mancata notifica dellâ??avviso di fissazione dellâ??udienza alla Direzione dellâ??amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia, parte necessaria del procedimento.

- **2.2** Con il secondo motivo lamenta violazione dellâ??art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione allâ??art. 178, lett. c), cod. proc. pen. per la mancata notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione di udienza in camera di consiglio in data 08/07/2024.
- **3.** Il Procuratore generale, Pa.Se., ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che lâ??omesso avviso al tutore determina una nullità a regime intermedio (Sez. 1, n. 43523 del 07/05/2019, Rv. 276950 â?? 01) che ex art. 182 risulta sanata ove la parte vi assista in udienza senza alcuna deduzione a riguardo (allo stesso modo, ad esempio, dellâ??omesso avviso al codifensore).

Diritto CONSIDERATO IN DIRITTO

- 1. Il ricorso \tilde{A} " parzialmente fondato.
- **2.** Va preliminarmente dichiarata lâ??inammissibilità la doglianza circa lâ??omessa notifica della fissazione di udienza alla Direzione dellâ??amministrazione penitenziaria.

A prescindere dal fatto che lâ??amministrazione penitenziaria sia o meno parte necessaria di questo procedimento, lâ??eccepita nullità non rispetta le condizioni fissate dallâ??art. 182, comma 1, cod. proc. pen., che richiede uno specifico interesse processuale della parte che propone la doglianza. Il ricorrente non ha dedotto alcun elemento che dimostri il pregiudizio arrecato alla sua posizione processuale dalla mancata partecipazione del suo contraddittore, peraltro controinteressato rispetto a lui.

- **3.** Va pure ritenuto infondata lâ??eccezione relativa allâ??omesso avviso di fissazione dellâ??udienza allâ??avv. Morabito, che non lâ??ha fatta valere allâ??udienza alla quale ha partecipato e che pertanto può considerarsi sanata.
- **4.** Eâ?? invece fondato il motivo con il quale si lamenta lâ??omesso avviso allâ??amministratore di sostegno in quanto, come si legge nella sentenza prodotta dalla difesa e che riguarda lo stesso ricorrente, occorre verificare se la nomina dello stesso, da parte del giudice tutelare, trovasse ragioni in problemi di salute e patologie che rendessero necessaria lâ??assistenza dellâ??amministratore per partecipare al giudizio.

Come condivisibilmente affermato in Sez. 1, n. 28929 del 12/04/2024, n.m., decisione relativa allo stesso ricorrente, in ossequio ai principi esposti dallâ??ordinanza della Corte Costituzionale n. 116 del 20/04/2009, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dellâ??art. 166 cod. proc. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 111, commi 1 e 3, Cost., la disposizione suddetta che prevede la notifica al tutore dellâ??interdetto e al curatore dellâ??incapace deve ritenersi estesa anche ai soggetti inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno a condizione che il loro stato mentale sia tale da compromettere effettivamente la loro piena e consapevole partecipazione al processo.

Il provvedimento impugnato risulta emesso senza avere prima accertato se la nomina del tutore nel 2019 da parte del Tribunale di Milano, la nomina dellâ??amministratore di sostegno nel 2023 da parte del tribunale di Imperia e ancora successivamente la nomina del tutore da parte del Tribunale di Parma trovassero ragione nellâ??accertamento di condizioni di salute di An.Ro., che potessero comprometterne la piena e consapevole partecipazione al giudizio.

5. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, affinché venga svolto lâ??accertamento di merito sulle condizioni che hanno determinato la nomina dellâ??amministratore di sostegno in favore del ricorrente e, ove risultino connesse a patologie impeditive della partecipazione consapevole al procedimento che lo riguarda, sia integrato il contraddittorio con la notifica allâ??amministratore di sostegno e sia nuovamente trattato il giudizio sulle sue istanze.

P.Q.M.

Annulla lâ??ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli.

Così deciso il 12 novembre 2024.

Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 2024.

Campi meta



Massima: La disposizione di cui all'art. 166 cod. proc. pen., relativa alla notifica al tutore dell'interdetto e al curatore dell'incapace, deve ritenersi estesa anche ai soggetti inabilitati o sottoposti ad amministrazione di sostegno. Tale estensione, in ossequio ai principi della Corte Costituzionale (ordinanza n. 116 del 20/04/2009), \tilde{A} " vincolata alla condizione che lo stato mentale del soggetto comprometta effettivamente la sua piena e consapevole partecipazione al processo.

Supporto Alla Lettura:

Amministrazione di sostegno

Le ragioni sottese allâ??
introduzione dellâ??amministrazione di sostegno (avvenuta, come \tilde{A} " noto, ad opera dellâ??art. 3, legge 9 gennaio 2004, n. 6â??, vanno rinvenute nelle avvertite esigenze di tutela dellâ??individuo e dei correlati interessi, patrimoniali e non. Oltre cioÃ" alla gestione del patrimonio dellà??incapace, là??istituto, disciplinato dagli artt. 404 ss. c.c., mira infatti a tutelare la sfera personale dellâ??incapace e a consentirne lo sviluppo. Lâ??amministratore di sostegno viene nominato dal giudice tutelare del luogo in cui il soggetto beneficiario ha la residenza o il domicilio, su ricorso proposto dallo stesso soggetto infermo o menomato, dal coniuge, dal tutore, dal P.M., dal curatore, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dalla persona stabilmente convivente. Nello scegliere la persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice deve preferire un soggetto familiare al beneficiario. Il beneficiario conserva la capacitA di agire per gli atti che non richiedono lâ??assistenza necessaria o la rappresentanza esclusiva dellâ??amministratore di sostegno. Gli atti che lâ??amministratore di sostegno puÃ² compiere in nome e per conto del beneficiario sono stabiliti dal giudice tutelare con il decreto di nomina. Eâ?? fondamentale lâ??ascolto dellâ??interessato prima dellâ??adozione di un provvedimento che lo concerne direttamente (e non potrebbe essere altrimenti). Mentre nel processo di interdizione, lâ??esame dellâ??interdicendo serve a saggiarne la capacità di intendere e volere; maggiormente ampia e complessa risulta la funzione esplicata dallâ??audizione del beneficiario nella procedura di amministrazione di sostegno. Non si tratta tanto o solamente di saggiare il tasso di autonomia della persona in correlazione alla disabilitA, ma piuttosto di â??ascoltareâ?•1â??interessato per raccoglierne â??i bisogni e le richiesteâ?•, individuandone le effettive, concrete esigenze esistenziali e personali. Le indicazioni fornite dal beneficiario in sede di ascolto sono estremamente significative ed il giudice ne deve â??tener contoâ?• agli effetti, ad es., della designazione dellâ??amministratore di sostegno, per la determinazione degli atti che lâ??amministratore di sostegno puÃ2 compiere in sostituzione o in assistenza al disabile e che questâ??ultimo non Ã" in grado di effettuare in modo autonomo; come pure agli effetti dellâ??istituzione di unâ??amministrazione di natura prettamente patrimoniale, ovvero, anche (o esclusivamente) di tipo personale, volta alla protezione di esigenze esistenziali, ovvero, alla cura della salute personale. Appare chiara la centralitA e rilevanza dellâ??audizione del beneficiario della procedura, ben maggiore rispetto allâ??essenzialità dellâ??esame dellâ??interdicendo, nel processo di interdizione. PuÃ² concludersi sul punto affermando che lâ??atto istruttorio piÃ¹ importante della??intera procedura A" appunto la??audizione del beneficiario.